

All. 2)

## **REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

### **Art. 1- Finalità**

1- Ai sensi degli artt. 42 e 43 dello Statuto Comunale, è istituito nel Comune di Spinea l'Albo delle Associazioni, al fine di organizzare, favorire, valorizzare e promuovere le Libere forme associative nel territorio comunale.

2- Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Comunale, si definiscono "Libere forme associative" le Associazioni, le Istituzioni, le Organizzazioni di volontariato e gli Organismi di partecipazione costituiti nelle zone territoriali omogenee.

3- Il presente Regolamento disciplina le attività propositive e consultive delle Libere forme associative relative ad iniziative culturali e didattico-educative, sportive, ricreative e del tempo libero, di volontariato, socio assistenziali, di tutela dell'ambiente, e che sono utili per lo sviluppo culturale e fisico della persona, per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle scelte di interesse pubblico, per rafforzare i valori di convivenza civile e solidarietà umana.

4- Il presente Regolamento fissa i requisiti che le Libere forme associative senza fini di lucro devono possedere per essere iscritte all'Albo Comunale ai sensi dell'art. 42 c. 2 dello Statuto Comunale.

5- L'Albo comprende:

- a) le Associazioni di promozione culturale e didattico-educativa, ricreativa e del tempo libero (Ac);
- b) le Associazioni socio-assistenziale (Ass);
- c) le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd);
- d) le Associazioni di tutela dell'ambiente (Ata);
- e) le Associazioni combattentistiche e d'arma (Ada);
- f) le Organizzazioni di volontariato (Odv);
- g) le Organizzazioni non governative (Ong) che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo

6- L'Albo è diviso nelle seguenti aree tematiche:

- a - Attività culturali e didattico-educative, ricreative e del tempo libero,
- b – Attività socio assistenziali;

- c - Iniziative sportive dilettantistiche;
- d - Iniziative di tutela dell'ambiente;
- e - Iniziative combattentistiche e d'arma;
- f - Attività di volontariato;
- g - Attività di cooperazione allo sviluppo

7- L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere all'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.

## **Art. 2 – Destinatari**

Le Libere forme associative che perseguono finalità nei settori culturali e didattico-educativi, ricreativi e del tempo libero, socio assistenziali, sportivo dilettantistici, di tutela dell'ambiente, combattentistici e d'arma, di volontariato, di cooperazione allo sviluppo, attuando forme di solidarietà e promozione civile, possono chiedere l'iscrizione all' Albo Comunale delle Associazioni, se in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 c.1.

## **Art. 3 – Requisiti e modalità di iscrizione, cancellazione e revisione dell'Albo**

1- I requisiti richiesti per poter ottenere l'iscrizione sono:

- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
- essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
- essere dotate di un Atto costitutivo e di uno Statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro;
- avere sede legale in Spinea oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
- avere un numero di iscritti non inferiore a 10.

2- Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

3- L'Albo delle Associazioni conterrà le seguenti informazioni:

- Nome della Libera forma associativa;
- Tipologia della Libera forma associativa;
- Recapiti (nome del referente – indirizzo – telefono – mail);
- Tematiche e finalità

4- La domanda di iscrizione va indirizzata al Sindaco, su modulo predisposto di cui all'All. A), firmata dal legale rappresentante della Libera forma associativa e deve essere protocollata presso il Comune di Spinea.

L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'aggiornamento dell'Albo di cui al c. 6 da parte del Settore competente alla tenuta dell'Albo delle Associazioni (che da ora in avanti chiameremo Settore competente).

Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione che si intende confermata fino a quando la Libera forma associativa non richieda esplicitamente la cancellazione utilizzando il modello di cui all'All. C, o fino a quando non perda i requisiti di cui all'art. 3 c. 1 per la permanenza nell'Albo.

5- La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- copia dell' Atto costitutivo e dello Statuto;
- copia del Codice Fiscale
- elenco dei soci

6- L'iscrizione all'Albo è disposta con Determinazione del Responsabile del Settore competente. Le nuove richieste vengono aggiornate annualmente con provvedimento ricognitivo. In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, verrà data comunicazione motivata al rappresentante legale della Libera forma associativa.

7- Ogni Libera forma associativa iscritta all'Albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta; il Settore competente provvede conseguentemente ad aggiornare direttamente l'Albo, senza particolari formalità, per tutto quanto riguarda le variazioni di dati che non hanno rilevanza ai fini del permanere dell'iscrizione all'Albo.

8- La cancellazione dall'Albo è disposta annualmente con Determinazione del Responsabile del Settore competente, con effetto dalla data del provvedimento, nei seguenti casi:

- su richiesta del Legale rappresentante, con allegato verbale dell'Assemblea;
- in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art. 3 c.1 del presente Regolamento.

9- Il Settore competente, con cadenza biennale, interessando la Commissione di cui all'art. 4, avvia le procedure di revisione/aggiornamento dell'Albo chiedendo alle Libere forme associative di confermare la volontà di rimanere iscritte (modello All. B), stante il permanere dei requisiti previsti.

#### **Art. 4 – Commissione**

I – Viene costituita un'apposita Commissione, composta dal Responsabile del Settore competente per l'Albo delle Associazioni - Presidente -, dal Responsabile del Settore P. I. /Sport/Cultura - Componente, dal Responsabile del Settore Affari Generali - Componente -, dal Responsabile Settore Servizi ai Cittadini - Componente - e dal Responsabile del Settore Ambiente – Componente-.

2- La Commissione esamina il permanere dei requisiti delle Libere forme associative iscritte all'Albo in sede di revisione generale dell'Albo di cui all'art. 3 c.9, chiedendo alle stesse integrazioni o chiarimenti utili all'istruttoria; nel caso in cui la Libera forma associativa non dia riscontro a quanto richiesto entro il termine indicato dalla Commissione, decade automaticamente il diritto della stessa a rimanere iscritta nell'Albo. Conseguentemente la Commissione redige l'elenco delle Associazioni che non avendo più i requisiti richiesti di cui all'art. 3 c. 1 devono essere cancellate con provvedimento del Responsabile del Settore competente.

4- La Commissione dà indicazioni, qualora richieste dal Responsabile del Settore competente, anche in merito all'idoneità dei requisiti in possesso delle singole Libere forme associative ai fini dell'iscrizione o cancellazione dall'Albo.

#### **Art. 5 – Attività propositiva e di consultazione.**

Le Libere forme associative, con riferimento all'art. 43 dello Statuto Comunale e del presente Regolamento, al fine di sviluppare i rapporti con l'Amministrazione Comunale e favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, presentano istanze, petizioni, proposte nei settori di cui all'art. 1 c. 3. L'Amministrazione comunale può richiedere alle Libere forme associative specifici pareri su materie di loro competenza. Tali funzioni risultano utili per perseguire finalità di pubblico interesse con l'Amministrazione comunale, per raggiungere scopi e decisioni comuni sulle attività da svolgere e sui servizi da erogare.

#### **Disposizioni finali**

##### **Art. 6**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto stabilito dalle vigenti normative di legge statali e regionale, nonché dai vigenti Regolamenti Comunali.

##### **Art. 7**

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutivo. Ne viene disposta, a mezzo degli Uffici Comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e dalle vigenti normative in materia, e l'adozione delle iniziative più idonee per assicurarne la più ampia conoscenza da parte degli organi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.